

Contributi: Circolare PC/02/CO del 7 febbraio 2000

Contributi: Circolare PC/02/CO del 7 febbraio 2000
Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza

Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza

A TUTTE LE AZIENDE EDITORIALI

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma - Milano

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

Circolare

Oggetto:

1. Minimali di retribuzione per l'anno 2000 riferiti ai collaboratori ex art. 2 CNLG FNSI-FIEG.

2. Contribuzione per apprendisti.

1.

Si precisa, ad integrazione di quanto comunicato nella circolare I.N.P.G.I. PROT. PC/01/CO del 26/01/2000 (punto 1), relativamente all'applicazione dei minimi retributivi di legge, di cui al D.M. 8 novembre 1986, sui quali calcolare la contribuzione, nell'ipotesi di assunzione di giornalisti ex articolo 2 del CNLG FNSI-FIEG, che su tale questione è stato interessato il Ministero del Lavoro. In attesa di un'interpretazione ministeriale autentica, in merito all'applicazione del predetto D.M., rimangono ferme, nel frattempo (con riserva di comunicare eventuali conguagli da effettuare), le istruzioni a suo tempo impartite.

Al fine di consentire, dunque, alle aziende iscritte a questo Istituto i necessari adempimenti contributivi, si rende noto che i **minimali retributivi di legge** previsti per la qualifica di collaboratore o corrispondente, a tempo pieno o attività ridotte (con orario inferiore alle 4 ore giornaliere), decorrenti dal 01/01/2000 risultano determinati rispettivamente in lire 68.552 giornaliere (lire 1.782.352 mensili) e in lire 28.864 giornaliere (lire 750.464 mensili).

Si ricorda, in ordine ai minimi contributivi da versare all'I.N.P.G.I., che il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 (G.U. del 9 dicembre 1989, n. 237), all'art. 1, comma 1, sancisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una

retribuzione di un importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Si sottolinea che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Il comma 25 dell'art. 2 della legge 549/95 ha introdotto una norma interpretativa dell'art. 1 della legge 389/89, disponendo che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.

Nel caso dei giornalisti ha quindi valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG.

2.

Per l'anno 2000, a decorrere dal 1° gennaio per i giornalisti dipendenti da aziende editoriali ai quali si applichi la normativa contributiva prevista per gli apprendisti, i contributi settimanali, dovuti in luogo del contributo intero, sono fissati in lire 4.858 (senza quota INAIL). Resta fermo il contributo a percentuale a carico del lavoratore pari all'8,69%.

Il Capo Servizio
Riscossione Contributi e Vigilanza
(Dr. Antonio Marzioli)

[▲ \(#top\) torna in alto \(#top\) ▲](#)